

proposta di legge n. 19

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 luglio 2010

SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE (ERF) E PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE
DI UNA SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO UNITARIO DELL'ATTIVITÀ
DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE FINALIZZATE
ALLA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLE MARCHE, DELLE SUE IMPRESE
E DEI SUOI PRODOTTI

Signori Consiglieri,

la pesante crisi economica generale impone significativi interventi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di razionalizzazione organizzativa e di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Gli stessi interventi si rendono ancora più necessari in conseguenza degli ingenti tagli dei trasferimenti statali alle Regioni, previsti dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

In tale contesto si colloca la presente proposta di legge che, in continuità con il percorso di riordino degli enti dipendenti già avviato nella precedente legislatura, dispone la soppressione dell'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), la cui permanenza non risulta più opportuna essendo profondamente mutato nel tempo il contesto giuridico ed economico di riferimento.

L'organizzazione di manifestazioni fieristiche, infatti, come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, costituisce libera espressione di attività imprenditoriale e non può essere svolta in regime di esclusiva da enti pubblici. Lo stesso strumento dell'ente pubblico, anche se economico, si è dimostrato inadeguato.

D'altra parte, l'obiettivo di assicurare l'esercizio unitario dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione dell'immagine del territorio regionale può essere più opportunamente perseguito da un soggetto di diritto privato: per questo la presente proposta di legge autorizza la Regione a partecipare a una società costituita a tale scopo.

In relazione alla soppressione dell'ERF, la proposta di legge prevede che il personale del

medesimo ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia trasferito alla Regione o, su richiesta dei dipendenti e previo accordo di mobilità, agli enti pubblici soci dell'ERF. Dispone, inoltre, che il personale può eventualmente essere assegnato alla società di nuova costituzione, previa intesa con la stessa.

Per attenuare le ricadute che la soppressione dell'ERF produce sui costi del personale della Regione, è stabilito che fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese per il personale dell'ERF trasferito alla Regione non sono computate ai fini dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

La proposta di legge è composta da 4 articoli.

L'articolo 1 dispone la soppressione dell'ERF e lo scioglimento dei relativi organi a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore e il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni svolte e nei relativi rapporti attivi e passivi.

L'articolo 2 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari a consentire la partecipazione della Regione a una società il cui scopo statutario sia lo svolgimento dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione dell'immagine delle Marche, delle sue imprese e dei suoi prodotti.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti relativi al personale.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie necessarie all'attuazione della legge.

Art. 1

(Soppressione dell'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF), istituito con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), è soppresso e i relativi organi sono sciolti.

2. La Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, fatto salvo quanto previsto in materia di rapporti di lavoro.

3. Il presidente dell'ERF, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici pendenti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ERF non può effettuare assunzioni di personale, attivare o rinnovare comandi, stipulare o prorogare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, né conferire o prorogare incarichi a esperti esterni.

Art. 2

(Partecipazione alla società)

1. La Regione può partecipare alla costituzione di una società che abbia per scopo l'esercizio unitario dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche finalizzate alla promozione dell'immagine delle Marche, delle sue imprese e dei suoi prodotti.

2. La Regione può conferire alla società anche beni in natura.

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della società di cui al presente articolo.

Art. 3

(Personale dell'ERF)

1. Il personale dell'ERF con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito alla Regione o, su richiesta dei dipendenti e previo accordo di mobilità, agli enti pubblici soci dell'ERF.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di posti corrispondente al personale trasferito alla stessa Regione.

3. Il personale trasferito alla Regione, previo consenso, può essere assegnato alla società di cui all'articolo 2, d'intesa con la società medesima.

4. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese per il personale dell'ERF trasferito alla Regione non sono computate ai fini dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 229.362,16.

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego della somma di euro 150.000,00 iscritta a carico dell'UPB 31402 e della somma di euro 79.362,16 iscritta a carico dell'UPB 20701 del bilancio di previsione per l'anno 2010.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione.

5. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni al bilancio di previsione 2010 e al relativo POA, mediante istituzione di apposito capitolo a carico dell'UPB 31402.